



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Roma, 8 marzo 2011*

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti  
del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo n. 456  
00145 Roma*

Prot. 25/I/0003180

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – regolamenti (CE) n. 883/2004, n. 988/2009 e n. 987/2009 – norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – obbligo contributivo per i collaboratori a progetto non residenti in Italia – disposizioni applicabili.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere quale sia l'orientamento di questa Direzione generale in merito agli obblighi contributivi per i collaboratori a progetto che non risiedono in Italia. In particolare si chiede se:

- a) l'onere del versamento contributivo sia a carico del datore di lavoro o del collaboratore;
- b) gli organi competenti dello Stato membro possano agire direttamente nei confronti del committente italiano per i versamenti contributivi dovuti;
- c) nell'ipotesi di lavoratore autonomo residente in uno Stato membro e tenuto al versamento contributivo presso l'INPS, il relativo obbligo ricada anche sul committente;
- d) vi sia la possibilità di stipulare un'apposita convenzione a livello centrale tra l'INPS e gli Enti competenti dello Stato membro per disciplinare le modalità di versamento dei contributi eventualmente dovuti da parte del committente italiano.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche previdenziali, si rappresenta quanto segue.

La materia in esame trova la sua disciplina giuridica nel regolamento di base (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 e nel regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009 che, dal 1° maggio 2010, hanno sostituito i regolamenti CEE n. 1408/1971 e n. 574/1972 la cui applicazione è rimasta limitata ad alcune ipotesi determinate.

Il principio generale cui la normativa comunitaria si ispira è quello di individuare per i lavoratori appartenenti ai vari Paesi, subordinati od autonomi, una sola legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale.

In particolare, per quanto concerne coloro che esercitano un'attività in due o più Stati membri, l'art. 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione sociale dello Stato di residenza se esercita abitualmente una parte sostanziale della sua attività in tale Stato o dipende da più datori di lavoro aventi sede in Stati membri diversi.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività subordinata svolta nel Paese di residenza non sia abituale nel senso anzidetto, sarà invece sottoposto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro che lo occupa.

Anche il lavoratore autonomo è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza se in esso esercita una parte sostanziale della sua attività ovvero, se ciò non avviene, a quella dello Stato membro in cui si trova il centro di interesse delle sue attività.

La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata ed una autonoma in più Stati è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita attività subordinata mentre il dipendente pubblico che esercita lavoro subordinato e/o autonomo in uno o più Stati membri è sottoposto alla legislazione dello Stato cui appartiene l'amministrazione pubblica.

Ulteriori precisazioni sono contenute nel regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 che all'art. 14, paragrafi 5 e 6, provvede a definire, ai fini dell'individuazione della legislazione applicabile, i concetti di abitualità dell'attività subordinata ed autonoma e, al paragrafo 8, il concetto di sostanzialità del suo esercizio.

Lo stesso regolamento, al successivo art. 16, individua la procedura cui deve attenersi il lavoratore nel caso eserciti attività in due o più Stati membri che qui si riassume per sommi capi.

In particolare, egli deve informare di tale situazione l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza. Tale istituzione è tenuta a determinare la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dei criteri contenuti negli articoli sopra indicati, e ad informarne le istituzioni designate degli Stati membri in cui il lavoratore presta la propria attività. L'istituzione dello Stato membro ritenuta competente deve, a sua volta, informare il lavoratore e, se del caso, il datore di lavoro degli obblighi previsti e fornire gli aiuti necessari all'espletamento delle formalità di legge fornendo su richiesta apposito attestato.

L'art. 21 definisce gli obblighi cui è tenuto il datore di lavoro la cui sede è sita al di fuori dello Stato membro competente, precisando che esso è tenuto, in particolare, ad adempiere all'obbligo contributivo previsto dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato *“come se la sua sede o il suo luogo d'attività fosse situato nello Stato membro competente”*.

Aggiunge la disposizione che datore di lavoro e lavoratore possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del primo agli obblighi che a questi spettano per quanto concerne il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro, notificando tale accordo all'istituzione competente dello Stato membro.

Infine, l'art. 84 del regolamento (CE) n. 883/2004 precisa che il recupero dei contributi dovuti ad un'istituzione di uno Stato membro può essere effettuato in altro Stato membro secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi, dall'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato membro.

Prima di passare all'esame dei quesiti posti è ancora necessario definire la posizione giuridica dei collaboratori a progetto che, come precisato dall'INPS con circc. n. 90/2009 e n. 83/2010, sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti.

Alla luce delle disposizioni sopra citate è possibile fornire le risposte ai quesiti prospettati dall'interpellante nei seguenti termini:

- 1) l'onere del versamento contributivo, nel caso di collaborazioni a progetto, è a carico del datore di lavoro, salvo accordo contrario tra le parti, ai sensi dell'art. 21 del regolamento di applicazione;
- 2) il recupero di contributi dovuti ad uno Stato membro può essere effettuato dall'istituzione corrispondente di altro Stato membro secondo le procedure seguite da quest'ultimo (art. 84 del regolamento di base);
- 3) nel caso in cui al lavoratore comunitario sia applicabile la legislazione italiana, le parti dovranno rispettare le specifiche disposizioni previste da questa stessa legislazione con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- 4) la possibilità di stipulare convenzioni a livello centrale tra INPS e istituzioni competenti degli Stati membri rientra nelle valutazioni dell'Istituto e come tale non può formare oggetto di interpello.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

**DP**

FF